|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137**

**Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno**

**ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse**

**all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166)**

*(GU n.269 del 28-10-2020)*

Vigente al: 29-10-2020

Titolo I  
Sostegno alle imprese e all'economia

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale:

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24

ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale

sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attivita'

economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre

misure a sostegno dei settori piu' direttamente interessati dalle

misure restrittive, adottate con il predetto Decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela della

salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 27 ottobre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei

settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici

interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per

contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del

25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi

dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente

una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al

presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno

attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50

milioni di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO

riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori

rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a

condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati

dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020

sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare

correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di

effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione

dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di

fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati

nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°

gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo

perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui

al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante

accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul

quale e' stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a

fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del

2020, il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto previa

presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la

procedura web e il modello approvati con il provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il

contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA

risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato: a)

per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia'

erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato

sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri

stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34

del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti

sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato applicando

la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del

decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate

per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente

decreto.

8.In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente

articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di

cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato applicando

le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli

importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro

per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono

definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze

di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione

della presente disposizione.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di

euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,

mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della

disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per

l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Art. 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5,

comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo

speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre

1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per

l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi

dell'articolo 34.

Art. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e societa' sportive

dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e

societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno

delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa'

Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro

per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse,

sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione di misure

di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive

dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita'

istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione

delle attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse

cosi' stanziate sono stabiliti con provvedimento del Capo del

Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi

dell'articolo 34.

Art. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E'

inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare,

di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad

oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25

ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

Art. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile

2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 100

milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio

2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di

400 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato

di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per

spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1

e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche

a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021

e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Per il periodo di imposta 2020 e'

riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di

imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta," e le parole "1

luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio

2020 al 30 giugno 2021";

b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai fini della

concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande

presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalita'

applicative gia' definite ai sensi del comma 6".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per

l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34,

quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per

l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere

internazionali)

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate

di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di

euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla

lettera d) del medesimo comma.

3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono

aggiunte le seguenti: "nonche' delle imprese aventi come attivita'

prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo

internazionale";

2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere

sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere

concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma

1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti

dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate

da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo

termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del Comitato

agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27

dicembre 2017, n. 205.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di

euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole,

della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici

interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per

contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti,

in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni

di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle

imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e

integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province

autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei

benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle

Entrate, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di

cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume

di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento a

ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al

medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2

milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno

2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai

sensi dell'articolo 34.

Art. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti

connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020,

non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)

di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in

cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui

all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi

proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal

comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 101,6 milioni di euro per

l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del

decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei

sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno

di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

Titolo II  
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto

dall'articolo 12 nonche' l'accesso anche nell'anno 2021 a

integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione

dell'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili,

all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'

aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al

primo periodo del presente comma non trovano applicazione per

l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con

riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma

9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, in relazione ai quali e' consentita la conservazione in

conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.".

Art. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario

e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di

licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita'

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di

Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione

in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo

le modalita' previste al comma 2. Le sei settimane devono essere

collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31

gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei

settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta

con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente

richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi

successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle

sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono

riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente

autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo

autorizzato, nonche' ai datori di lavoro appartenenti ai settori

interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'

economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda

per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al

comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del

raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello

del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o

riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno

avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o

riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non

hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che

hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti

per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attivita' di

impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro

appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o

limitazione delle attivita' economiche e produttive di cui al comma

2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il

datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione,

nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo

47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,

n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui

al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente

articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla

domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il

datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga

successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione

salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota

del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le

necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti

richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di

integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle

quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi

i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo

devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine

del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di

sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di

prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma

e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in

vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al

presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro e' tenuto

ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per

il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese

successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione

salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni

dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima

applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al

trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente

decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo

periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della

prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del

datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei

dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in

applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il

10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno

ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al

presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri

finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito

complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno

2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma

sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte

dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione,

relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del

limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali.

9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure

di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e

restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate

successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le

ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato

nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo

appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di

lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresi',

preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei

dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato

motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui

all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si

applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione

definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in

liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,

dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si

configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che

possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa

ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di

accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,

di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente

ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori

e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non

sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia

disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia

disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal

divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello

stesso.

12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo

di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni

di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno

ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa

integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di

spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di

spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in

termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per

l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle

amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui

all'articolo 11, comma 1.

14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da

Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore

agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma

restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e'

riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a

loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane,

fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di

integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con

esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e

applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal

versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la

frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente

presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione

salariale di cui al presente articolo.

16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e' concesso ai sensi

della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea

recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in

61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori

entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente

articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo

valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle

aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure

restrittive)

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la

sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini

relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza

del mese di novembre 2020

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai

datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che

svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici

ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati

identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle

Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai

beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei

premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,

sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in

un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione

fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato

pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza

dal beneficio della rateazione.

4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con

la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito di

emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuta la medesima

quota anche per il mese di novembre 2020, nonche' per il mese di

dicembre 2020.

2. Il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari

all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, relative alle mensilita' di novembre e dicembre

2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti

requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020,

inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82,

comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o

hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 15 del

presente decreto-legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),

2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 e' presentata

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30

novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo

Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 e'

effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020

nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il

reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del

decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni

caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma

9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la

disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020,

ove compatibile.

Art. 15.

(Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli

stabilimenti termali e dello spettacolo)

1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 9

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima

indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di

entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro

dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva

pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti

termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in

vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione

lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non

titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di

NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro

ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi

da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente

decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per

almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del

presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto

siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili

alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che

non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia'

iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con

accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo

mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019

derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari

di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla

data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli

articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del

turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei

requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita'

onnicomprensiva pari a 1000 euro:

a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o piu'

contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e

degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno

trenta giornate;

b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a

tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro

dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1°

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al

medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e

non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a 1000

euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennita' viene

erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori

dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro

cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo

14. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e'

presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal

medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo

stesso.

8. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa

domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per

l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite

di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione

all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente

comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma

9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge si decade dalla possibilita' di richiedere

l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126.

10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni di

euro per l'anno 2020.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

34.

Art. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle

filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli

effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle

aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende

produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento

dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei

premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori

di lavoro per la mensilita' relativa a novembre 2020. L'esonero e'

riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre

agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della

previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti

nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli

professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con

riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro

potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16

dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle

prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»

l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16

novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione

dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti

all'INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per

il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel

quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della dichiarazione

di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere

entro il mese di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui

versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo

svolgimento da parte dei contribuenti delle attivita' identificate

dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di

euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e

Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno

2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori

impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico

Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli

enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico

Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui

all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o

sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai

percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza

di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di

emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,

27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dal decreto-legge 14agosto 2020, n. 104, convertito con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente

decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il

diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui

all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di

cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli

assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di

invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione

del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro

il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui

all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e

delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili

e lo sport del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a.

che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del

decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico

Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo

l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio

o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020,

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro

e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di

ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite

a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per

l'anno 2020.

5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista

dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104

del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza

epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla

data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con

cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le

politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di

cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non

prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al

Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero

dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di

funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e

Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.

In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del

comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265,

comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Titolo III  
Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Art. 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi

da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera

scelta)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei

casi di positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di

tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e

dei pediatri di libera scelta, secondo le modalita' definite dagli

Accordi collettivi nazionali di settore, e' autorizzata per l'anno

2020 la spesa di euro 30.000.000.

2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e

provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente

decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente gia'

disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione

vigente.

Art. 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti

l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di

medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di

positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi

antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province

autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi

dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina

generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi

dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

utilizzando le funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria,

predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per

ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di

contatto, nonche' delle ulteriori informazioni necessarie alla

sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al

comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile

immediatamente:

a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario

Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche

attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera

Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;

b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale

territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di

cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;

c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di

cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il

numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per

regione o provincia autonoma,

d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di

Sanita' ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi

antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito,

con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva

trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento

delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle

malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono

definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per

la protezione dei dati personali.

Art. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la

sorveglianza sanitaria)

1. Il Ministero della salute svolge attivita' di contact tracing e

sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e accompagnamento

verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende

sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un

servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone

risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti

stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno

ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni"

di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui

dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza

di un caso di positivita'. A tal fine i dati relativi ai casi

diagnosticati di positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi

disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il

Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di

interoperabilita'.

3. Il Ministro per la salute puo' delegare la disciplina

dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma

1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122

del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio

decreto.

4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa

di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno

2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio

2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione,

e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di

dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle

attivita' di didattica digitale integrata, da concedere in comodato

d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel

rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con

disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per

l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al

comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto

del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del

contesto socio-economico delle famiglie.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al

comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi

449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia

possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche

provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in

un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in

attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine

iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei

controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche

sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo

in relazione alle finalita' in esso stabilite.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del

presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad

anticipazioni di tesoreria.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai

sensi dell'articolo 34.

Art. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", minore di anni quattordici," sono

sostituite dalle seguenti: ", minore di anni sedici" e dopo le

parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ",

nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione

dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di

anni sedici";

b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le

seguenti: ", nonche' nel caso in cui sia stata disposta la

sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio

convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di eta'

compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal

lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'

riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di

licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.".

c) al comma 7, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite

dalle seguenti: "93 milioni di euro".

d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite

dalle seguenti: "4 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,

del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella

vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221

del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non

espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la

polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto,

individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,

per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona

sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di

consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore

della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto

richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto

sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di

polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che abbia in

dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in

presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede

alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con

modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad

assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di

consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore

partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo

che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo

assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello

stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle

modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e

di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei

soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai

sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La

partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di

custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4.

Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo'

procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di

procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali e'

ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse,

ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura

civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,

internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e'

assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con

collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del

Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del

Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, e' abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di

soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai

rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere

tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento

dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima

dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al

pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la

partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori

attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o

sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,

partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si

collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del

fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del

codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il

difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto

anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato

per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita'

della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di

polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa

all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza

delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'

con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte

le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non

presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi

dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di

vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di

procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si

applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni,

parti, consulenti o periti, nonche' alle discussioni di cui agli

articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le

parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di

separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di

procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito

telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che

avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino

espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni

prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza

delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza,

di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla

partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate

nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi

conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza

anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma

degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di

cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del

procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una

delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di

discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,

il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito

alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica

certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo

stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre

parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono

presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a

mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla

deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si

applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il

dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione

orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal

difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura

penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima

dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,

alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si

applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade

entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra

il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del

presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere

formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in

camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da

remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato

Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti

penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il

componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo

della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in

cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima

possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente

comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di

discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio,

svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di

cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in

quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi

agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Art. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di

atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del

decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge

77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,

richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del

codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della

repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante

deposito dal portale del processo penale telematico individuato con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita'

stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del

decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge

29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito

al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei

sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal

provvedimento.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno

indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il

deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito

telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo

del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da

parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati

diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del

termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e'

consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica

certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta

elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro

della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'

di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli

indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in

apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi

e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con

il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche

relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori

inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma

precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici

giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e

ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della

continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi',

all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto

ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di

posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno

individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica

certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.

Art. 25.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo

amministrativo)

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1

dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito

in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno

2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle

camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali

amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31

gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1

dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli

affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale,

sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di

definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del

processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in

camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da

remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e

di modifica della composizione del collegio.

3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si

svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione

orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n.

28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima

dell'udienza pubblica o camerale.

Art. 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti

relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo

contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di

emergenza epidemiologica)

1. Ferma restando l'applicabilita' dell'art. 85 del decreto legge

17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come

modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104,

convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli

effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita'

istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla

Corte dei conti alle quali e' ammessa la presenza del pubblico si

celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole

"termine dell'emergenza epidemiologica in corso";

b) le lettere "in corso" sono soppresse;

c) dopo le parole "personale della Corte dei conti" sono inserite

le parole ", ivi incluso quello di magistratura".

Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello

stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti,

limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del

territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza

ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei

soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo

svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di

consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la

rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della

Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno

cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una

camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le

camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto,

ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo

consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie

disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da

remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre

giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita'

di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si

accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta'

delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati

personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da

remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da

remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le

controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano

in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti

non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare

alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi

anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono

comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui

sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante

collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con

fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima

dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni

prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia

possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo

precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con

possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei

medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono

considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti

presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o

comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la

commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa

comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla

partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso

la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalita' di

svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi

dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Art. 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di

semiliberta')

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le

ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio

1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono

essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal

comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di

sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della

misura.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi

oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla

data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati gia' concessi

i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.

354 e che siano stati gia' assegnati al lavoro all'esterno ai sensi

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi

all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi

dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i

permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i

presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti

temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti

condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del

codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalita' di

terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine

democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti

di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi

avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste,

anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di

pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia

stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la

connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del

codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione.

Art. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1

della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena

detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato

o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e

accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se

costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati

dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

rispetto ai delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche

internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il

compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui agli

articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle

condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare

l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in

cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai

predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal

giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi

dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura

penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi

degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza

particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto

dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le

infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18,

19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in

vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai

sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui

all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in

funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che

dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che

ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui

pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la

procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti

tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato

deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua

da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo

della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato

entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei

mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere

disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione

della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto

conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita'

competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei

condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di

controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti

che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la

pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e'

imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi

elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma

1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la

relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre

2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la

pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se

costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le

preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito

l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo,

nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del

domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o,

se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende

sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma

1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta

l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,

l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in

relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa

dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni dalla

ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in

esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita'

indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.

121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della

legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai

detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura

entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e

nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della

giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi

territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della

giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto

disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale

dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa

approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale

puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione

anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi

organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a

quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data

prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non

superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

Art. 32.

(Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)

1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e

fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza

preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche'

dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi

all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280

per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale

delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del

personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento

delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze

di polizia.

2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la

funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione

agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in

corso e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro

734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario

del personale dei vigili del fuoco.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari

complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi

dell'articolo 34.

Art. 33.

(Fondo anticipazione di liquidita')

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le

quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza

operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidita'. Alla

compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5

milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno

2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per

l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e

2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

TITOLO IV  
Disposizioni finali

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

e' incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50

milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono

valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8,

9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente

articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro

per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di

euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che

aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di

indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno

per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in

73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da

parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla

predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19

maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui

all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di

cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38,

comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il

limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il

riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso

decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, e'

ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo

delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29

dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167,

della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di

euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo

6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di

euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e

fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli

articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente

articolo;

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il

monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020,

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il

rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al

ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei

Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e,

ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste

dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e

successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle

misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal

bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero

dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'

effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1 (ARTICOLO 1)

=============================================================

| Codice ATECO | % |

+===========================================+===============+

|493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|493220 - Trasporto mediante noleggio di | |

|autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e| |

|seggiovie se non facenti parte dei sistemi | |

|di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|551000 - Alberghi | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|552010 - Villaggi turistici | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|552020 - Ostelli della gioventu' | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,| |

|case ed appartamenti per vacanze, bed and | |

|breakfast, residence | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|552052 - Attivita' di alloggio connesse | |

|alle aziende agricole | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|553000 - Aree di campeggio e aree | |

|attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|559020 - Alloggi per studenti e lavoratori | |

|con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|561012-Attivita' di ristorazione connesse | |

|alle aziende agricole | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|563000-Bar e altri esercizi simili senza | |

|cucina | 150,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|591300 - Attivita' di distribuzione | |

|cinematografica, di video e di programmi | |

|televisivi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|591400-Attivita' di proiezione | |

|cinematografica | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|749094 - Agenzie ed agenti o procuratori | |

|per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|773994 - Noleggio di strutture ed | |

|attrezzature per manifestazioni e | |

|spettacoli: impianti luce ed audio senza | |

|operatore, palchi, stand ed addobbi | |

|luminosi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|799011 - Servizi di biglietteria per eventi| |

|teatrali, sportivi ed altri eventi | |

|ricreativi e d'intrattenimento | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|799019 - Altri servizi di prenotazione e | |

|altre attivita' di assistenza turistica non| |

|svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|799020 - Attivita' delle guide e degli | |

|accompagnatori turistici | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|855209 - Altra formazione culturale | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|900101 - Attivita' nel campo della | |

|recitazione | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|900109 - Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|900201 - Noleggio con operatore di | |

|strutture ed attrezzature per | |

|manifestazioni e spettacoli | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|900209 - Altre attivita' di supporto alle | |

|rappresentazioni artistiche | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|900309 - Altre creazioni artistiche e | |

|letterarie | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|900400-Gestione di teatri, sale da concerto| |

|e altre strutture artistiche | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|920009 - Altre attivita' connesse con le | |

|lotterie e le scommesse (comprende le sale | |

|bingo) | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931110-Gestione di stadi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931120-Gestione di piscine | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931130-Gestione di impianti sportivi | |

|polivalenti | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931190-Gestione di altri impianti sportivi | |

|nca | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931200-Attivita' di club sportivi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931300-Gestione di palestre | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931910-Enti e organizzazioni sportive, | |

|promozione di eventi sportivi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|931999-Altre attivita' sportive nca | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|932100-Parchi di divertimento e parchi | |

|tematici | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|932910-Discoteche, sale da ballo night-club| |

|e simili | 400,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|932990-Altre attivita' di intrattenimento e| |

|di divertimento nca | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|949920 - Attivita' di organizzazioni che | |

|perseguono fini culturali, ricreativi e la | |

|coltivazione di hobby | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|949990 - Attivita' di altre organizzazioni | |

|associative nca | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|960410-Servizi di centri per il benessere | |

|fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|960420-Stabilimenti termali | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

|960905 - Organizzazione di feste e | |

|cerimonie | 200,00% |

+-------------------------------------------+---------------+

Tabella 1 (ARTICOLO 18)

===================================================================

| | Quota accesso | RISORSE PER MMG TAMPONI |

| Regioni | 2020 | RAPIDI |

+=====================+===============+===========================+

| PIEMONTE | 7,36% | 2.209.433,59|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| V D'AOSTA | 0,21% | 63.013,50|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| LOMBARDIA | 16,64% | 4.993.267,96|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| BOLZANO | 0,86% | 257.461,47|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| TRENTO | 0,89% | 267.069,57|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| VENETO | 8,14% | 2.442.545,00|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| FRIULI | 2,06% | 619.330,03|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| LIGURIA | 2,68% | 804.230,97|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| E ROMAGNA | 7,46% | 2.237.377,56|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| TOSCANA | 6,30% | 1.889.704,34|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| UMBRIA | 1,49% | 447.008,12|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| MARCHE | 2,56% | 769.003,80|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| LAZIO | 9,68% | 2.903.510,03|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| ABRUZZO | 2,19% | 656.940,83|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| MOLISE | 0,51% | 153.958,45|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| CAMPANIA | 9,30% | 2.790.545,16|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| PUGLIA | 6,62% | 1.986.526,10|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| BASILICATA | 0,93% | 280.312,58|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| CALABRIA | 3,19% | 957.153,68|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| SICILIA | 8,16% | 2.448.426,26|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| SARDEGNA | 2,74% | 823.181,00|

+---------------------+---------------+---------------------------+

| TOTALE | 100% | 30.000.000,00|

+---------------------+---------------+---------------------------+

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |